

MALATTIA DI NEWCASTLE

Lei si trova nella

ZONA DI PROTEZIONE

ordinata per motivi di polizia epizootica

In virtù degli articoli 88-91 e 123 dell'Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizootie e in aggiunta agli ordini del veterinario cantonale, nella zona di protezione valgono le seguenti disposizioni:

1. Obbligo di notifica

- Ogni persona ha l'obbligo di notificare senza indugio ad un veterinario la comparsa d'epizootie o i sintomi sospetti.
- I principali sintomi della malattia di Newcastle sono: calo della produzione d'uova, gusci d'uova sottili, affanno con respirazione dal becco, rigonfiamento dei palpebrali, cresta cianotica, diarrea, febbre, spossatezza ed inappetenza. Dalla seconda settimana di malattia compaiono disturbi del sistema nervoso centrale come paralisi flaccida delle zampe o delle ali e torsione del collo. Spesso si assiste anche a numerosi casi di morte improvvisa senza sintomi clinici.
- Il detentore degli animali notifica al veterinario ufficiale se sono morti o sono stati uccisi animali nel suo effettivo.

2. Controllo degli effettivi

- I detentore degli animali deve effettuare un controllo degli effettivi di tutto il pollame e di tutti gli altri uccelli dell'effettivo detenuti in cattività. Tale controllo comprende un elenco con l'attuale effettivo e con tutti gli aumenti e le diminuzioni dell'effettivo avvenuti nelle tre settimane precedenti l'accertamento dell'epizootia.

3. Movimento di animali nella zona di protezione

- Tutto il pollame e tutti gli altri uccelli detenuti in cattività devono essere rinchiusi nelle loro stalle. L'accesso all'area con clima esterno per il pollame è possibile unicamente se gli animali non hanno contatti con altro pollame e altri uccelli d'acqua.
- Tutto il pollame e tutti gli altri uccelli detenuti in cattività come pure le uova da cova e i pulcini di un giorno non possono essere introdotti o portati fuori della zona di protezione. Sono eccettuati il trasporto di animali in macelli situati nella zona di protezione, come pure il transito su strade principali e su ferrovia. Il veterinario cantonale può autorizzare delle eccezioni e stabilisce particolari prescrizioni per la macellazione.
- E' vietato lo spostamento di animali tra le aziende.

4. Movimento di persone nella zona di protezione

- L'accesso alle stalle è consentito solo agli organi della polizia epizootica e ai veterinari come pure al detentore degli animali e al personale dell'azienda incaricato della custodia.
- I detentori degli animali e il personale incaricato della custodia non devono accedere ad altre stalle né frequentare esposizioni di pollame e d'uccelli o manifestazioni simili.

5. Movimento di merci nella zona di protezione

- La pollina non può essere trasportato fuori della zona di protezione. Per lo spandimento della pollina nella zona di protezione è necessaria un'autorizzazione del veterinario ufficiale.
- È proibito il trasferimento di uova e di carne di volatile fuori dalle aziende sotto sequestro.
- Le carcasse o parti delle carcasse del pollame devono essere eliminate sotto la sorveglianza del veterinario ufficiale e secondo le sue istruzioni.

6. Disposizioni penali

- La violazione di queste disposizioni è punita con l'arresto o una multa sino a 20'000 franchi. In casi gravi può inoltre essere punita con la detenzione sino a otto mesi (art. 47 Legge del 1° luglio 1966 sulle epizootie).

Il veterinario cantonale